



Federazione
Gilda - Unams

GILDA DEGLI INSEGNANTI

Segreteria provinciale di Catania
Via V. Giuffrida 172, 95128 - Catania

Tel/fax. 095 432850 - e-mail: sede@gildacatania.it - pec: postmaster@pec.gildacatania.it - sito: www.gildacatania.it

Catania, 30.11.2020

**Istituto Comprensivo Statale
"Pizzigoni - Carducci"
Via Siena n. 5
95128 CATANIA
ctic8a900a@pec.istruzione.it**

**Alla RSU, al collegio dei Docenti ed
all'albo sindacale Istituto
Comprensivo Statale "Pizzigoni -
Carducci" di Catania**

E p.c.

**Al Dirigente dell'USR SICLIA
Via G. Fattori, 60
90146 Palermo
stefano.suraniti@istruzione.it**

**U.A.T. di Catania
Via P. Mascagni n. 52
95131 CATANIA
uspct@postacert.istruzione.it**

**FISH Onlus
Federazione Italiana
Per il superamento dell'handicap
Via Filippo Corridoni n. 13
00195 ROMA**

**Oggetto: Illegittimo utilizzo dei docenti di sostegno in attività di supplenza
- Diffida**

La scrivente associazione sindacale GILDA degli Insegnanti, Segreteria Provinciale di Catania, formula espressa diffida avverso l'Istituto Comprensivo Statale "Pizzigoni - Carducci" di Catania, in relazione all'utilizzo dei docenti di sostegno in attività di supplenza.

In particolare, si censura la Circolare n. 52 del 25 novembre 2020, emanata dal Dirigente Scolastico del predetto Istituto, con cui si dispone espressamente l'utilizzo dei docenti di sostegno in attività di supplenza e per di più si conferisce delega ai responsabili di plesso, o di segmento, a coordinare le supplenze quotidiane da comunicarsi, secondo la riferita circolare, con *"apposita modulistica sulla quale i docenti incaricati della supplenza apporranno la loro firma per accettazione, considerandolo un ordine di servizio"*: una modalità che per un verso fa carico ai responsabili di plesso di operare valutazioni soggettive e in contrasto con la disciplina sia di legge che regolamentare in materia, per altro verso non consente ai docenti di sollevare alcuna legittima obiezione, costringendoli ad accettare ed a trasformare in tal modo un semplice modulo in un ordine di servizio rivolto contro se stessi.

Inoltre, si rileva che a dispetto del ripetuto richiamo alla situazione emergenziale, la stessa circolare rivela che la necessità di copertura dei posti per supplenze brevi deriva da carenze strutturali ed organizzative da individuarsi a monte dell'attuale (e comunque prevedibile) emergenza Covid-19.

Infatti, si legge nella Circolare che diversi docenti dell'organico Covid-19 si sarebbero dimessi per accettare altri incarichi e che vi sarebbe stata una quantificazione errata, *"da parte dei ministeri dell'Istruzione e delle Finanze"*, *"degli stipendi previsti per questo organico straordinario"*.

E' quindi necessario ricordare che, a mente della disciplina normativa in materia, di copiosa giurisprudenza ed altresì delle previsioni regolamentari in materia, tra cui la Nota MIUR n. 4274 "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", e la Nota MIUR n. 9839 dell'8 novembre 2010, *"l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione"*, con l'ulteriore conseguenza che non bisogna ricorrere alla sostituzione di docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno anche in caso di alunno assente.

D'altra parte, come si è detto, non è possibile richiamare l'attuale condizione da emergenza epidemica, sia perché ampiamente prevista, sia perché tale condizione è destinata a durare quantomeno per l'intero anno scolastico, sicché non è pensabile che per un intero anno si sottragga più volte il docente di sostegno alla classe di sua appartenenza laddove, va ricordato, il docente di sostegno è assegnato alla classe, e non soltanto all'alunno disabile: *"il ruolo del docente di sostegno è quello di contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile"*. *"Il*

suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per cui è stato nominato, diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il suo lavoro di inclusione”.

Anche i vincoli economici per le supplenze brevi non possono trovare applicazione: rileva in tal senso l'inciso iniziale dell'art. 1, comma 333, L. 190/2014 (legge finanziaria 2015) ove si premette *“ferma restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”.*

Una tutela ed una garanzia che devono assumere maggiore forza e pregnanza proprio con riferimento agli alunni disabili.

Va da sè che tale comma inteso nel senso che in assenza e/o della tutela degli o della garanzia dell’offerta formativa, si deve chiamare il supplente anche per un giorno.

In ragione di quanto sopra, e fatta salva ogni eventuale ed opportuna azione, la scrivente Gilda degli Insegnanti,

DIFFIDA

L'istituto Statale Comprensivo “Pizzigoni – Carducci” di Catania, e per esso la sua Dirigente Scolastica pro tempore, a revocare la Circolare n. 52 del 25 novembre 2020 e comunque a non disporre l'utilizzo dei docenti di sostegno come supplenti di altri docenti assenti.

Gilda degli Insegnanti

Segreteria Provinciale di Catania

Il Coordinatore

Prof. Giorgio La Placa

